



COMUNE DI APRILIA

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI APRILIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 Dicembre 2010 N. 78



COMUNE DI APRILIA

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO

DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI APRILIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 Dicembre 2010 N. 78

INDICE

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Funzioni del verde urbano

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 7 - Norme di esclusione

Articolo 8 - Divieti

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 9 - Pianificazione

Articolo 10 - Programmazione

Articolo 11 - Manutenzione

Articolo 12 - Realizzazione del verde

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti

Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente in materia di tutela delle alberate e formazione del verde

TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO

Articolo 15 - Individuazione degli alberi di pregio

Articolo 16 - Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

Articolo 17- Obblighi per i proprietari

Articolo 18- Interventi sugli alberi di pregio

Articolo 19 Sostituzioni a seguito di abbattimenti

CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 20 - Lavori culturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

Articolo 21 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

Articolo 22 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Articolo 23 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

Articolo 24 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

Articolo 25 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

Articolo 26 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Articolo 27 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

Articolo 28 - Protezione degli alberi

Articolo 29 - Deposito di materiali su aree pubbliche

Articolo 30 - Transito di mezzi

Articolo 31 - Modificazione della falda

TITOLO III: ABBATTIMENTI

Articolo 32 - Compensazione ambientale

Articolo 33 - Abbattimento di alberature pubbliche

Articolo 34 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

Articolo 35 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

TITOLO IV: LE POTATURE

Articolo 36 - Obiettivi generali

Articolo 37 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE

Articolo 38 - L'albero come entità biologica

Articolo 39 - La programmazione degli interventi sulle alberate

Articolo 40 - Il rinnovo delle alberate

Articolo 41 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

Articolo 43 - Procedure e criteri generali

Articolo 44 - Il progetto di sistemazione a verde

Articolo 45 - Costituzione della Commissione Aree Verdi (C.A.V.)

Articolo 46 - Elaborati progettuali

Articolo 47 - Iter autorizzativo

Articolo 48 - Realizzazione dei lavori

Articolo 49 - Collaudo e assunzione in carico

TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI

Articolo 50 - Scelta della specie

Articolo 51 - Scelta degli alberi in vivaio

Articolo 52 - Viali alberati

Articolo 53 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

Articolo 54 - Impianto di irrigazione

Articolo 55 - Identità visiva dei parchi e arredi

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 56 - Generalità

- Articolo 57 - Criterio della prevenzione
- Articolo 58 - Salvaguardia fitosanitaria
- Articolo 59 - Misure di lotta obbligatoria
- Articolo 60 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi
- Articolo 61 - Impiego di prodotti fitosanitari

CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- Articolo 62 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 63 - Accesso ai parchi e giardini
- Articolo 64 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
- Articolo 65 - Svolgimento di manifestazioni e attività
- Articolo 66 - Chioschi e dehors
- Articolo 67 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi
- Articolo 68 - Biciclette e velocipedi
- Articolo 69 - Giochi e attività sportive
- Articolo 70- Aree destinate ai cani

CAPITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: SANZIONI

- Articolo 71- Definizione delle sanzioni

TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

- Articolo 72- Vigilanza
- Articolo 73- Entrata in vigore
- Articolo 74 Incompatibilità ed abrogazione di norme

ELENCO ALLEGATI

- 1) Allegato n. 1 : Elenco dei parchi e giardini.
- 2) Allegato n. 2 : Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio.
- 7) Allegato n. 3 : Metodologie per stima del valore ornamentale.
- 8) Allegato n. 4 : Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
- 10) Allegato n. 5 : Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico.
- 11) Allegato n. 6 : Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale.
- 12) Allegato n. 7 : Tabella delle sanzioni amministrative.

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.

Le piante infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.

E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria, il ciclo delle acque e la tenuta degli strati superficiali del suolo. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio. Gli alberi e gli arbusti inoltre svolgono una fondamentale funzione contro frane e smottamenti dei terreni grazie alla stabilizzazione del suolo operata dalle loro radici.

Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente nel territorio e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, l'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
2. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
3. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi del Comune.
4. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e

- turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente sul territorio, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
5. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
6. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
7. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
8. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Funzioni del verde urbano

1. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
- A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
 - Depurazione dell'aria
 - Produzione di ossigeno
 - Attenuazione dei rumori
 - Azione antisettica
 - Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo
- B) Difesa del suolo

- Riduzione della superficie impermeabilizzata
 - Recupero dei terreni marginali e dismessi
 - Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
 - Depurazione idrica
 - Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
- C) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità
 - Incremento della biodiversità
- D) Miglioramento dell'estetica ed immagine del Comune.
- E) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati.
- F) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
- a) rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
 - b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
 - c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
 - d) mantenerla quanto più possibile integra;
 - e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
 - f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Aprilia ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
 - piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito a spazi che hanno una superficie inferiori a 500 mq);
 - giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani (verde di quartiere - riferito a spazi che hanno una superficie fra 500 e 5.000 mq);
 - giardini, parchi, aree verdi di rappresentanza (verde a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione per tutti i cittadini e dimensioni maggiori di 5.000 mq);
3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (da normarsi nel Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani), spetta al Comune l'affidamento in gestione a privati.
4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione tra le aree interne del Comune, fra le aree periferiche e fra queste e la campagna.
5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo, variabilmente della maggiore o minore distanza dal centro della città, dei costumi e del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per

qualità.

6. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà del Comune e alle aree private presenti nel territorio comunale.

7. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

- parchi e giardini pubblici;
- alberate stradali;
- alberi di pregio pubblici e privati;
- prati e coltivi pubblici;
- banchine alberate, aiuole e rotonde stradali, spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Cimitero, scuole, chiese, impianti sportivi, aree industriali, ecc.);
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).

8. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico ed in quelle a verde privato ad uso pubblico, con le indicazioni illustrate nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico.

9. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo all' Ufficio del Settore Gestione Verde.

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Aprilia promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Le aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo sesto), sono esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le

attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a cittadini, imprese, banche, associazioni, e di altri soggetti privati e pubblici, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico e di aree private ad uso pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da cittadini, imprese, banche, associazioni, e di altri soggetti privati e pubblici, a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposito regolamento con stipula di una convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto con l'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il Settore Gestione Verde e sottoscritto dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso, sempre riferendosi ad apposito regolamento specifico.

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 7 - Norme di esclusione

1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche, i giardini privati con esclusione delle alberature di pregio.

Articolo 8 - Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo 64 (*Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi*) evidenzia le situazioni più critiche, che causano danneggiamenti temporanei o

più significativi, che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde, interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati, pena il rapido degrado dello stesso.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 9 - Pianificazione

1. La pianificazione del verde urbano, in assenza di uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Articolo 10 - Programmazione

1. Il patrimonio verde del Comune è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:

- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona del Comune e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei.

Articolo 11 - Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale individuerà. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso in un Piano del verde urbano.

Articolo 12 - Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura pontina ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano e nel rispetto della normativa nazionale;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;

- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde;
- j) predisposizione di un'area di compostaggio laddove gli spazi lo consentano;

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti

1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.

Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente in materia di tutela delle alberate e formazione del verde

1. Le aree a "verde" esistenti e di progetto nonché le alberature sono disciplinate dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli articoli 30 e 32
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni delle N.T.A., della cartografia e degli allegati prescrittivi del P.R.G. in generale.

TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO

Articolo 15 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali

1. Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati come alberi di pregio sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Regolamento.
2. Oltre all'individuazione degli alberi di pregio, coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare l'apposita scheda (vedi allegato n. 2) fornita dall'Amministrazione Comunale.
3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero di pregio.
4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 16- Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

1. Il Settore Gestione Verde valuta, mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio del Comune di Aprilia secondo i seguenti criteri:
 - dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza,

superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;

- sviluppo complessivo dell'esemplare;
 - stato di salute della pianta;
 - particolarità del genere e della specie;
 - significativo pregio paesaggistico, culturale, botanico;
 - ubicazione nel contesto urbano;
 - essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per il Comune.
2. La Commissione Alberi di Pregio sarà composta da 3 soggetti di cui: 1 facente parte dei Settori afferenti al Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno titolo o formazione professionale.
 3. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce con cadenza periodica minima di un anno per valutare gli stessi.

Articolo 17 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Aprilia di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
2. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Articolo 18 - Interventi sugli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2. Per gli alberi di pregio di proprietà meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto dall'articolo 16, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal Settore Gestione Verde nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 71.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali ma previa comunicazione, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, resta ferma per l'Amministrazione

Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata, e il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 71.

Articolo 19 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie.
2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente essere autorizzati dal Settore Gestione Verde.
4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Gestione Verde in luoghi adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.
7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.

CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 20 - Lavori culturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione. Nella stessa ottica può destinare una adeguata superficie al compostaggio degli sfalci erbosi prodotti all'interno della stessa area
3. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare un'adeguata superficie al compostaggio degli sfalci erbosi e delle piccole potature prodotte all'interno del medesimo parco.
4. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

6. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
7. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche, con apposite convenzioni annuali.
8. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde .
9. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del Settore Gestione Verde proporranno la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
10. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Gestione Verde che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
11. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Gestione Verde, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

Aree verdi in concessione

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Cimitero, scuole, chiese, impianti sportivi, aree industriali, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'*articolo 2051 del Codice Civile*, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.
3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Gestione Verde .
4. Affinché il Settore Gestione Verde possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti del Comune e di terzi.
5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o

straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 21 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Gestione Verde in luoghi adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Articolo 22 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
 - a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
 - b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
 - c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 33 (abbattimento di alberature pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5mc. Le alberature di interesse paesaggistico - ambientale e culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Gestione Verde in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Articolo 23 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

Articolo 24 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Gestione Verde che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.

3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi (A e B).

4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

A) SITUAZIONI ESISTENTI

1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e

- materiali ferrosi;
 - l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare del Settore Gestione Verde.

B) NUOVI PROGETTI

1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
 - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
 - lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
 - l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

Articolo 25 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate del Comune sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione Verde .
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
 - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
 - il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
 - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 26 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
 - una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - una dettagliata documentazione fotografica;
 - ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde e deve essere in possesso di autorizzazione tecnica corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore Gestione Verde al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde, deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Gestione Verde possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Gestione Verde.

Articolo 26 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:
 - a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
 - e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

In allegato n. 4 sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Articolo 27 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
 - a) a 3 metri per gli esemplari di pregio con diametro maggiore di 80 cm;
 - b) a 2 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c) a 1 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.
3. Il Settore Gestione Verde potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Gestione Verde per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
 - 1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
 - 2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
 - 3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed

utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 28 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato n. 4 dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 29 - Deposito di materiali su aree pubbliche

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Gestione Verde.
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 30 - Transito di mezzi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi articolo 28).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Gestione Verde, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni

manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

Articolo 31 - Modificazione della falda

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

TITOLO III: ABBATTIMENTI

Articolo 32 - Compensazione ambientale

1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo 33 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore Gestione Verde ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Gestione Verde.

3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.

4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Articolo 33 - Abbattimento di alberature pubbliche

1. Posto che ogni opera pubblica che coinvolge alberature esistenti il Settore Gestione Verde è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.

2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.

3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.

5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.

6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione

siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Articolo 34 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (sponde fluviali, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti e autorizzati dal settore Gestione Verde.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo 19 ed all'articolo 38 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.
6. In questi casi il Settore Gestione Verde redigerà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà del Comune.
7. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
9. Fanno eccezione:
 - gli alberi morti;
 - gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.
11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

Articolo 35 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni ma previa comunicazione (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA	SOGLIA DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PRIVATE - MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30 M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

TITOLO IV: LE POTATURE

Articolo 36 - Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stagionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
 - potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
 - spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
 - potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
 - potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
 - potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
 - potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale per tecnici del verde urbano".

Articolo 37 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli

interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo.

4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE

Articolo 38 - L'albero come entità biologica

1. La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, culturale ed architettonico.

2. L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano nel Comune. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.

3. A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la

produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.

4. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.

5. Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.

6. E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

Articolo 39 - La programmazione degli interventi sulle alberate

1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.

2. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

3. Il Comune si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

Articolo 40 - Il rinnovo delle alberate

1. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e gli Uffici del Settore Gestione Verde valutano la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo cittadino.

2. A tal fine gli Uffici del Settore Gestione Verde provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).

3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

4. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

5. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle dell'area centrale del Comune trae origine da alcune importanti considerazioni:

- 1) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
 - 2) le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico - paesaggistici;
 - 3) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
 - 4) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
 - 5) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.
6. Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:
- 1) analisi del contesto architettonico del sito;
 - 2) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
 - 3) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio che possono rappresentare una memoria storica del sito;
 - 4) scelta delle specie da impiantare;
 - 5) pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
 - 6) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 30-35 ed altezza non inferiore a 4-6 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
 - 7) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
 - 8) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Articolo 41 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

1. La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.
2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni del presente Regolamento creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
3. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni secondo quanto stabilito nel successivo capitolo IV.

CAPITOLO QUARTO - PROGETTAZIONE DEL VERDE

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

Articolo 43 - Procedure e criteri generali

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G. vigente.
2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
3. L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere effettuate dal Richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.
4. E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
5. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
6. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico del Settore Gestione Verde.
7. I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali.

Articolo 44 - Il progetto di sistemazione a verde

1. Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione al Comune non elaborati direttamente dai Settori del Verde Pubblico relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di apposita Commissione, di cui all'Articolo 45, che esprime parere tecnico vincolante.

Articolo 45 - Costituzione della Commissione Aree Verdi (C.A.V.)

1. La Commissione Aree Verdi (in seguito denominata C.A.V.), organo tecnico consultivo comunale in tema di verde urbano, è costituita presso il Settore Gestione Verde ed è così composta:
 - 1) *il Dirigente del Settore LL.PP. - (Presidente della Commissione) - o di un suo delegato;*
 - 2) *un Funzionario del Settore Gestione Verde;*
 - 3) *un Funzionario del Settore Urbanistica o Ambiente.*

2. Considerate le diverse tipologie di progetti che prevedono la realizzazione di aree verdi, su richiesta del Presidente della Commissione, del Sindaco, dell'Assessore delegato, la Commissione di cui sopra può essere integrata, di volta in volta, da esperti esterni designati dall'Amministrazione, per meglio esaminare aspetti particolari dei vari progetti, soprattutto quando il verde interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e interventi urbanistici complessi.
3. Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici.
4. I componenti di cui ai punti 2), 3) vengono individuati di volta in volta dai rispettivi Dirigenti sulla base del progetto il cui esame viene sottoposto alla Commissione stessa.
5. Gli eventuali esperti vengono individuati di volta in volta dal Presidente.
6. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I pareri espressi dalla Commissione sono vincolanti.
8. Il verbale delle riunioni della Commissioni deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento allo specifico progetto in fase di esame, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione.
9. La Commissione esamina ed esprime il proprio parere tecnico vincolante su progetti di nuove aree verdi, rifacimento di tali aree, P.E.C. o similari.
10. Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione Urbana), e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione del parere vincolante.

Articolo 46 - Elaborati progettuali

1. Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare alla Commissione Aree Verdi completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme (le analisi ambientali previste dall'articolo 48), le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;
 - b) capitolato tecnico: che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
 - c) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi della Regione Lazio in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;
 - d) tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
 - e) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze

arboree presenti;

- f) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale in vigore presso il Settore Gestione.

Articolo 47 - Iter autorizzativo

1. Per ottenere l'autorizzazione su progetti di nuove aree verdi o rifacimento di parchi e giardini e per i P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata) o similari, occorre seguire l'iter di seguito indicato (vedi allegato n. 5):

A. NUOVI PROGETTI O RIFACIMENTO DI AREE VERDI

- Incontri preliminari

Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista incaricato, prima dell'invio del progetto alla Commissione Aree Verdi, potrà richiedere un incontro preliminare al tecnico del Settore Gestione Verde competente per territorio compilando la relativa scheda di accompagnamento del progetto (vedi **allegato n. 6**). Tale scheda, compilata nelle parti necessarie, farà parte degli elaborati progettuali da presentare in sede di C.A.V..

- Presentazione del progetto

Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati di cui all'articolo 46, deve essere trasmesso alla segreteria della Commissione Aree Verdi che sarà istituita presso la segreteria del Settore Gestione Verde.

- Verifica del progetto

Entro 60 giorni dalla data di presentazione la Commissione analizza il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante (vedi punto successivo: approvazione del progetto).

Prima di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, qualora la legge lo preveda, la Commissione trasmetterà il progetto agli Enti preposti e/o ai Settori competenti per l'ottenimento dei pareri di competenza e/o delle autorizzazioni necessarie dandone contestuale comunicazione al progettista e, in tal caso, sospendendo il decorso dei termini prescritti.

Analogamente, qualora la Commissione ritenga necessarie modifiche al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista, sospendendo anche in questo caso la decorrenza dei termini prescritti.

- Approvazione del progetto

Al termine dell'iter di valutazione del progetto la Commissione rilascia il parere tecnico vincolante mediante la predisposizione di uno specifico verbale, successivamente inviato al Richiedente con lettera raccomandata.

B. P.E.C. - P.R.U. - P.R.I.U. E SIMILARI

Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione Urbana), e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione del parere vincolante.

Articolo 48 - Realizzazione dei lavori

1. Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del

territorio, il Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione al Settore Gestione Verde dei seguenti documenti:

- A. comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data approssimativa di fine lavori;
- B. polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico. Salvo deroghe rilasciate dalla C.A.V., al momento della compilazione della Scheda di accompagnamento progettuale, al fine di garantire da parte del Richiedente una corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte del Settore Gestione Verde.

La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva alle opere di piantamento e/o semina.

Articolo 49 - Collaudo e assunzione in carico

1. Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

- 1) Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte della Commissione Aree Verdi. In particolare, nel corso della prima convocazione utile, la Commissione produce una specifica integrazione del parere espresso in origine che verrà inviato tempestivamente al Richiedente.
- 2) Comunicazione di fine lavori. Deve essere comunicato dal Richiedente, ed entro i 30 giorni successivi il Settore Gestione Verde stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree (vedi successivo punto 5).
- 3) Difformità esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Settore Gestione Verde accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
- 4) Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista) che dovrà essere nominata dal Richiedente. Per quanto concerne le aree verdi rientranti nei Piani di Edilizia Convenzionata o similari il collaudo dovrà essere effettuato da una figura professionale competente nominata dall'Amministrazione (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista).
- 5) Presa in carico da parte del Settore Gestione Verde. In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Settore Gestione Verde dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
- 6) Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, il Settore Gestione Verde provvede a trasmettere all'Istituto erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fidejussoria.

Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI

1. Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Articolo 50 - Scelta delle specie

1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
2. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

- almeno il 40% di alberi di prima grandezza; 40% di seconda, 20% di terza di cui:
3. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
 - l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
 - la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
 - la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
 - la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

Articolo 51 - Scelta degli alberi in vivaio

1. Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00 metri).

Articolo 52 - Viali alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

A) Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista all'articolo 46 (elaborati progettuali), il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. In tali casi, lungo i viali con asse Est-Ovest dovrà essere

privilegiato l'impianto sul lato Sud per consentire un maggiore ombreggiamento, mentre lungo i viali con asse Nord-Sud, l'impianto sul lato Est per ridurre i pericoli di schianto sulla carreggiata causati dai venti che spirano prevalentemente da Nord-Ovest.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

B) Ingombri e superfici a disposizione

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| a) | per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: | alberi di terza grandezza |
| b) | per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: | alberi di seconda grandezza |
| c) | per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: | alberi di prima grandezza |

C) Realizzazione di banchine alberate

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Settore Gestione Verde.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Articolo 53 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione¹ in attuazione delle direttive europee.
2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.
3. Obiettivo del Piano è quello di identificare le aree del Comune più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione dei parametri identificati.
4. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
 - installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
 - facile e sicura raggiungibilità;
 - sicura accessibilità;

¹ In particolare occorre far riferimento alla norma UNI EN 11123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"; alla norma UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco - Requisiti..."; alla norma UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

- adeguato posizionamento e orientamento;
 - dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella orientativa);
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
 - formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
 - creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
 - creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile;
 - presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
 - salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
 - utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.
5. Nel caso in cui un'area gioco proposta nell'ambito di un P.E.C. (Piano di Edilizia Convenzionata) non venga dichiarata necessaria, il progettista può proporre di migliorare, integrare, ingrandire un'area gioco limitrofa all'area interessata dalla nuova realizzazione a verde.

Tabella E: dimensioni orientative dell'area gioco²

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dello spazio verde (mq)	Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato	fino a 1.000 mq	non inferiore a 150 mq
giardino di quartiere	da 1.000 a 5.000 mq	non inferiore a 300 mq
parco	Maggiore di 5.000 mq	non inferiore a 500 mq (*)

(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde.

Articolo 54 - Impianto di irrigazione

1. Deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del Verde Pubblico. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).
2. Su aree verdi di elevate dimensioni, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di

² Le indicazioni delle superfici degli spazi verdi e delle aree gioco sono orientative; esse dovrebbero riferirsi in primo luogo alla densità abitativa dei quartieri vicini, alla tipologia degli edifici, ecc..

irrigazione di tipo centralizzato per consentire il controllo a distanza della funzionalità dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione con conseguente risparmio dei consumi idrici.

3. Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

4. Ogni impianto di irrigazione, realizzato nell'ambito di progetti P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), P.R.U. (Piani di Recupero Urbano), Pertinenziali ecc., dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico del Comune.

5. Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

6. Per rendere possibile la presa in carico da parte del Settore Gestione Verde di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- 1) disegno esecutivo dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
 - 2) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 1990³ ed eventuali s.m.i.;
7. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484⁴ nei capitoli 1-2-3-4.

Articolo 55 - Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei parchi esistenti, il Comune di Aprilia dovrà approvare un progetto grafico finalizzato alla realizzazione di manufatti per raggiungere la cosiddetta "identità visiva nei parchi" contenenti informativi sulla realtà dell'area verde.

Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i parchi, sarà successivamente esteso e applicato per l'elaborazione dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree gioco del nostro Comune.

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Gestione Verde.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dal Comune.

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 56 - Generalità

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle

3 Legge del 5 marzo 1990 n. 46. "Norme per la sicurezza degli impianti".

4 UNI EN 12484: "Tecniche di irrigazione. Sistemi di irrigazione automatica da prato". Sono fatte salve eventuali s.m.i..

piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Articolo 57 - Criterio della prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500⁵ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 58 - Salvaguardia fitosanitaria

1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: *Platanus*, ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.
 - a) In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
 - b) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

⁵ Cita l'art 500 del Codice Penale - *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- c) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, ⁶ alla lotta biologica ⁷ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario ⁸ e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia⁹. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque ¹⁰.

Articolo 59 - Misure di lotta obbligatoria

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
 - intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:
 - cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*).
 - punteruolo rosso delle palme (agente patogeno: *Rhynchophorus ferrugineus*)
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Articolo 60 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

1. Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe (*Vespa vulgaris*) e calabroni (*Vespa crabro*), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc..
2. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:
 - evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
 - le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.
3. Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati

6 Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

7 Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

8 Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

9 Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

10 Ad es, preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi.

Articolo 61 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.
2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
 - efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
 - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
 - scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
 - assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
 - rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R.3/8/1968 n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n. 290/01 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.
3. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
4. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
5. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
6. Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella) in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.
7. Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco e/o nelle radici superficiali questa, attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.
8. Questa metodologia di trattamento presenta alcuni vantaggi:
 - una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
 - una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
 - una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore impatto ambientale.
9. La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede in genere due categorie differenti di applicazione:
 - iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
 - iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del sistema vascolare dell'albero.
10. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
11. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

12. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn 11 (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 62 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente Capitolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini (di cui al precedente paragrafo), che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.
5. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Articolo 63 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. In particolare, per quanto riguarda i parchi ed i giardini, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, il Comune valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di installare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine.
4. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

11 Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, numero 194, in attuazione della Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Articolo 64 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) calpestare le aiuole fiorite;
- n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- r) circolare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 71.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro.

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 71.

Articolo 65 - Svolgimento di manifestazioni e attività

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.

2. Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dal Settore Gestione Verde così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

3. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.

4. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Settore Gestione Verde.

5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del Settore Gestione Verde, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

6. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dal Settore Gestione Verde nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;

7. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il

danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.

8. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 60 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il Settore Gestione del Verde, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

10. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

11. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal Settore Gestione Verde in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.

12. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore Gestione Verde prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

13. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore Gestione Verde avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

14. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

15. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

16. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

17. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine del Comune, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

18. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Gestione Verde emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

19. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

20. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

21. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

22. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

23. I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

Articolo 66 - Chioschi e dehors

1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore Gestione Verde, limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

2. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

3. Essi non devono comportare in alcun modo danni ad aree verdi, siepi e alberate.

Articolo 67 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all'articolo 80 (punto A) - Divieti comportamentali: lettera r).

3. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) mezzi di soccorso;
- b) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- c) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- d) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;

4. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 68 - Biciclette e velocipedi

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e *mountain bikes* per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta

apposita segnaletica di divieto.

4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

Articolo 69 - Giochi e attività sportive

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

4. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 71.

5. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

6. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

7. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.

8. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Articolo 70 - Aree destinate ai cani

1. In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre indossare apposita museruola.

2. Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

3. In tutte le aree per la sgambatura dei cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

4. In tutte le aree pubbliche ivi comprese quelle riservate ai cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi.

5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.

6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

7. Per eventuali sanzione occorre far riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti.

8. E' vietato introdurre cani anche al guinzaglio e museruola nelle aree gioco per bambini.

TITOLO I: SANZIONI

Articolo 71 - Definizione delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; e di altre normative di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.
3. Nella tabella allegata (vedi allegato n. 7), viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.
4. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 72 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie e, nell'ambito delle materie di loro competenza, alle Guardie Zoofile Volontarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.
3. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti.

Articolo 73 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Articolo 74 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

ALLEGATO N. 1



COMUNE DI APRILIA

ELENCO DEI PARCHI E GIARDINI

VERDE ORNAMENTALE

PARCHI COMUNALI

- “ Parco dei Mille ” tra via Dei Mille, via Peschiera e SR Nettunense;
- “ Parco Friuli” tra via U. Foscolo, via Veneto, e via SR Nettunense;
- “ Parco Abruzzo” tra via A. Gramsci, via Volturmo e via Di Vittorio;
- “ Parco degli Alpini” tra via A. De Gasperi e via delle Palme;
- “ Parco C. A. Dalla Chiesa” tra via Giustiniano e Caserma dei Carabinieri;
- “ Parco via Di Vittorio” tra via Volturmo e via Dei Mille (zona Salini);
- “ Parco ex Manaresi” tra via G. Galilei e via A. Meucci;
- “ Parco Europa” tra via Francia e via Germania;
- “ Parco Uovo” tra via Toscanini e viale Europa;
- “ Parco della Lirica “ tra via G. Rossa, via Pizzetti, e via Boccherini;
- “ Parco via A. Moro” tra via A. Moro, via Caligola e via Caracalla.

AREE VERDI

- “ Piazza dei Bersaglieri”
- “ Piazza Aldo Moro”
- “ Via Del Progresso”;
- “ Corso Giovanni XXIII, via Di Vittorio e via Dei Mille ”;
- “ Via N. Bixio e via G.B. Vico”;
- “ Via Dei Villini”;
- “ Via Donato Bardi (adiacente complesso Parrocchiale SS Pietro e Paolo)”;
- “ Via Foscolo, via delle Margherite e via Umbria”;
- “ Via Foscolo, via delle Margherite, via Umbria e via Piemonte”;
- “ Via Lazio, via Cattaneo e via Pascoli “;
- “ Via Carducci, via G. Deledda, via G. D’ Annunzio e via Pirandello”;
- “ Via M. Aurelio, via G. Cesare e via Verdi”;

- “ Via M. Aurelio, via G. Cesare e via Traiano”;
- “ Via A. Ponchielli e via A Vivaldi”;
- “ Via N. Paganini” (villette);
- “ Via C. Monteverdi e via D. Cimarosa”;
- “ Via Vannucci”;
- “ Via Madrid”;
- “ Via G. B. Pergolesi”;
- “ Largo Delle Rose “;
- “ Via Degli Oleandri e via Venezia” (pinetina);
- “ Via Delle Regioni”;
- “ Via Delle Regioni e via Piemonte”;
- “ Via Basilicata”;
- “ Via Sardegna e via Umbria “;
- “ Via Luguria e via Calabria”;
- “ Via Foscolo e via Verga”.

VERDE INFRASTRUTTURALE

AIUOLE

- “ Via A. Moro”;
- “ Piazza Della Repubblica” (Monumento);
- “ Via G.Marconi”;
- “ Piazza Don Luigi Sturzo”;
- “ Via Delle Margherite e piazza Roma” (banche);
- “ Via Delle Margherite, e via A. Volta”;
- “ Via D. Alighieri” (parcheggio Cral);
- “ Via Capuana”;
- “ Via Berlino”;
- “ Stazione FF.SS. di Aprilia”;
- “ Stazione FF.SS di Campoleone”;

SPARTITRAFFICO

- “ Corso Giovanni XXIII”;
- “ Via Dei Lauri, e via Foscolo”;
- “ Via Cattaneo”;
- “ Via U. La Malfa”;
- “ Via M. Buonarroti”;
- “ Via Vivaldi e via Paganini”;
- “ Via Augusto e via Costantino”;
- “ Via Tiberio e via A. Moro”;

- “ Via Toscanini, e via Mascagni”;
- “ Viale Europa”;
- “ Viale Europa e via Lisbona”;
- “ Viale Italia”;

VERDE SCOLASTICO

- “ Scuola Marconi, via G. Marconi”;
- “ Scuola M. Garibaldi, via E. Fermi”;
- “ Scuola Matteotti, via O. Respighi”;
- “ Scuola Montarelli, via S. Di Giacomo”;
- “ Scuola Grazia Deledda, via G. Deledda”;
- “ Scuola Pirandello, via Lazio”;
- “ Scuola Arcobaleno, via Dei Mille”;
- “ Scuola Selciatella, via Selciatella”;
- “ Scuola Campo di Carne, via Genio Civile”;
- “ Scuola materna Campo di Carne, via M. Callas”;
- “ Scuola Campo del Fico, via Apriliana”;
- “ Scuola Casalazzara”;
- “ Scuola Campoverde”;
- “ Scuola Montegrappa”;
- “ Scuola Vallelata “;
- “ Scuola G. Pascoli, via delle palme”;
- “ Scuola Leda, via Carano”.

VERDE SPORTIVO

- “ Campo di calcio Q. Ricci, via Bardi”;
- “ Piscina comunale, via Bardi”;
- “ Campo polivalente, via Tiberio”;
- “ Struttura tensostatica, via Pergolesi, via Monteverdi”;
- “ Struttura tensostatica, via O. Respighi”.

ALLEGATO N. 2:

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

AI SINDACO DEL COMUNE DI APRILIA
Settore Gestione Verde
Piazza Roma n. 1
04011 Aprilia

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Aprilia

Il sottoscrittorecapito tel.
Domiciliato in ViaN.....
in qualità di
(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dal Comune di Aprilia con Delibera n. 78 del 14 Dicembre 2010 e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 16 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio del Comune di Aprilia;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 17 per la definizione di alberi di pregio,

segnala e sottopone all'esame del Settore Gestione Verde del Comune di Aprilia la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa - (*Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio*)
2. Planimetria
3. documentazione fotografica (n. foto:)
4. eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo del Comune di Aprilia si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO



COMUNE DI APRILIA

LOCALIZZAZIONE			
Via:		N. civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:			
Su area pubblica	SI NO	Parco o area verde Banchina stradale, spartitraffico Alberata Parcheggio alberato	SI NO SI NO SI NO SI NO
Proprietà privata	Proprietari:		SI NO
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero al Comune ?		SI NO
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero al Comune?		SI NO
Visitabilità:	pubblica privata	Visibilità:	esterna interna

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Specie:		Altezza:	Età presunta:
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra	mt.	Diametro proiezione chioma a terra:	mt.
Pianta isolata	SI NO	Gruppo di piante	SI NO
Pianta in filare	SI NO	Boschetto di piante	SI NO
Vicina a filare	SI NO	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI NO

ALLEGATO N. 3:



COMUNE DI APRILIA

METODOLOGIA PER STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE

A) ABBATTIMENTI

Nel caso il Settore Gestione Verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

L'indennizzo complessivo **I** sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio" ridotti del 24,30% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d Indice secondo la localizzazione

10 = centro urbano;

6 = periferia;

4 = aree di recupero edilizio;

2 = zone rurali - boschi.

e Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

g Valore ornamentale:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute al Comune)

V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dal Comune)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indic e	Indice estetico sanitari o	Indice località	Indic e dime nsioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore orme ntale (Euro)
								%	(Euro)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
Xxxxx	<i>Tilia hybrida</i>	30,00	3,00	10	10	1	300	10	30	270,00

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima

dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune
V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Le aree di rispetto sono trattate all'Articolo 32 del Regolamento, per comodità si riportano di seguito i punti salienti; la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove D.B. = Danno Biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e *t* = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che *s* e *t* non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102.	28,3333	76,00

Altri danni ai soggetti arborei

1. Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili alle descrizioni che precedono (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come sopra, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dal Comune.





ALLEGATO N. 4:



COMUNE DI APRILIA

SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

Si riportano una serie di schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere..






COMUNE DI APRILIA


5 accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile




6 occupazione del terreno

... evitare di porre nella zona delle radici e della chioma



7 lavori di scavo


... da evitare nella zona delle radici.



8 scavi

Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.






COMUNE DI APRILIA


9 palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero!



10 palizzata II


Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

11 palizzata III

Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.




La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

12 depositi

... evitare !!
E' formalmente vietato depositare: olio, prodotti chimici, veicoli.


Inquinamento della falda freatica !





COMUNE DI APRILIA


13 taglio di radici



- il taglio di radici è un compito da specialisti
- tagli netti per le radici danneggiate.
- riempire gli scavi con una miscela humus/sabbia 2:1
- rialzare il materiale disponibile.
- innaffiare subito


14 rigenerazione delle radici

Durante gli scavi... nella zona delle radici usare una miscela humus/sabbia. Innaffiare subito!




15 aerazione delle radici

... nei terreni compattati e pavimentati



16 disposizioni per la piantagione



ALLEGATO N. 5



COMUNE DI APRILIA

ITER AUTORIZZATIVO NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO	
Richiedente	Verde Pubblico
1. Nomina agronomo di fiducia <u>interno all'Amministrazione</u> = in caso di progetti redatti da LL.PP/Comune. <u>libero professionista</u> = in caso di progetti redatti da privati, ATC, partecipate,	
2. Lettura e presa visione del Regolamento del Verde.	
3. Richiesta incontro preliminare al funzionario/tecnico competente per territorio del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).	4. Compilazione della scheda di accompagnamento progettuale (vedi allegato 6).
5. Presentazione del Progetto alla Commissione Aree Verdi.	6. Verifica del progetto da parte della Commissione Aree Verdi.
	7. Trasmissione del Progetto agli Enti preposti e ai Settori competenti per la raccolta dei pareri di competenza: <u>progetti "semplici"</u> = raccolta singoli pareri <u>progetti "complessi"</u> = indizione apposita Conferenza dei Servizi (sospensione decorrenza termini).
	8. <u>Carenze progettuali</u> = <i>integrazione/modifica prog. definitivo e sospensione decorrenza termini. <u>Nessuna carenza progettuale</u> = Rilascio parere competenza/autorizzazione.</i>
	9. Approvazione del progetto: rilascio parere tecnico vincolante (entro 30 giorni dalla presentazione - vedi punto 5) mediante rilascio di un verbale da parte della Commissione con recapito tramite raccomandata R/R.
10. Comunicazione di inizio lavori al Settore Gestione Verde.	
11. Deposito presso il Settore Gestione Verde di "Polizza fidejussoria per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico".	
12. Lavori in variante.	
13. Comunicazione di fine lavori al Settore Gestione Verde tramite raccomandata R/R.	
	14. Accertamento congiunto della rispondenza dell'eseguito al Progetto tramite sopralluogo congiunto.
	15. Collaudo da parte di una figura professionale competente nominata dal Richiedente.
	16. Atto di presa in carico dell'opera realizzata e contestuale svincolo della Polizza fidejussoria.

ALLEGATO N. 6**COMUNE DI APRILIA**

FAC SIMILE DI SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTUALE			
ESTREMI del RICHIEDENTE			
Progetto	proprietà		
Indirizzo	progettista		
referente agronomico			
REFERENTE per il SETTORE GESTIONE VERDE			
funzionario/tecnico competente per territorio tel			
NORMATIVA di RIFERIMENTO			
Nazionale:	PRGC:	Altro:	
Regionale:	Piano d'area:	Altro:	
Comunale:	Lotta obbligatoria:	Altro:	
INTERAZIONE con SETTORI - ENTI - AZIENDE			
Settore/Ente/Azienda		Settore/Ente/Azienda	
data incontro		data incontro	
funzionario di riferimento		funzionario di riferimento	
tel		tel	
prescrizioni si/no		prescrizioni si/no	
timbro		timbro	
Settore/Ente/Azienda		Settore/Ente/Azienda	
data incontro		data incontro	
funzionario di riferimento		funzionario di riferimento	
tel		tel	
prescrizioni si/no		prescrizioni si/no	
timbro		timbro	
INTERAZIONI con il VERDE ESISTENTE			
resp. di zona v. orizz	tel		
data incontro	prescrizioni si/no		timbro
resp. di zona v. vert.	tel		
data incontro	prescrizioni si/no		timbro
AUTORIZZAZIONE			
Approvata con		in data	
PRESA VISIONE del REGOLAMENTO			
Il presente progetto s'intende conforme in ogni sua parte a quanto disposto dal Regolamento (approvato con Deliberazione di C.C. n. 78 del 14 Dicembre 2010)			
data di presentazione	firma		timbro
FIDEJUSSIONE			
Compagnia			
importo	scadenza		
ATTI CONCLUSIVI			
data di ultimazione dei lavori			
data di presa in carico e restituzione polizza fidejussoria			
Firma del Richiedente		Firma del funzionario	

ALLEGATO N. 7



COMUNE DI APRILIA

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'Articolo 71 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
Articolo 18 - Interventi sugli alberi di pregio	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 20 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 21 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	Da 25,00 a 150,00	50,00
Articolo 24 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate		
A) Situazioni esistenti	Da 80 a 500	160,00
B) Nuovi progetti	Da 80 a 500	160,00
Articolo 26 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere		
Punto a)	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto b)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto c)	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto d)	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto e)	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto f)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto g)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto h)	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 27 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche		
Punti a); b); c)	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 28 - Protezione degli alberi	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 29 - Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 30 - Transito di mezzi	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 33 - Abbattimento di alberature pubbliche	Da 80,00 a 500,00	160,00

Articolo 34 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 35 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 37 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 63 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi		
A) Divieti comportamentali		
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q);	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto r)	Da 50,00 a 300,00	100,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi		
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Articolo 67 - Biciclette e velocipedi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Articolo 68 - Giochi e attività sportive	Da 50,00 a 300,00	100,00
